



FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI IMPRESE
VIAGGI E TURISMO



Conversione in Legge 17 luglio 2020 n. 77 con modificazioni del DL 19 maggio 2020 n. 34 (DL “Rilancio”): Correttivi alla disciplina dei voucher dei contratti turistici



Webinar 22 Luglio 2020

Avv. Federico Lucarelli

Prof. a.c. Diritto del Turismo

Avv. Federico Lucarelli
www.studiolegalelucarelli.it

Il D.L. 18/2020 - cd “Cura Italia”

- nel quale sono confluiti per ragioni sistematiche e di coordinamento anche altri Decreti Legge relativi all'emergenza COVID, tra cui il D.L. 23.2020, n. 9 (contenente l'art. 28 regolante la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cc dei contratti di trasporto e dei pacchetti di viaggio, inclusi quelli del turismo scolastico, con relativa disciplina di rimborso, anche tramite voucher)



Conversione in Legge 24 Aprile 2020, n. 27

N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 (unico) della legge di conversione, il **D.L. 9/2020** è **abrogato**, ma «...restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti...»

La normativa disciplinate gli effetti dell'emergenza COVID -19 in merito agli effetti giuridici del contratti di viaggio è contenuta nell'



ART. 88

«Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura»

ART. 88 BIS

«Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici»



ART. 88

«Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura»

- Rimborso tramite VOUCHER;
- Durata VOUCHER 12 mesi;
- Decorrenza dall'8 marzo (DM 8/3/2020) fino a riapertura musei, siti, etc.

ART. 88 BIS

«Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici»

- Risoluzione per impossibilità sopravvenuta (1463 c.c.) contratti di trasporto, alloggio e pacchetti turistici *ex lege* per impedimenti oggettivi (chiusura destinazioni; annullamento concorsi, eventi) e soggettivi (quarantena o ricovero per Covid o divieto di spostamento);
- Richiesta di rimborso entro 30 giorni documentata;
- Rimborso tramite voucher o cash entro 30 giorni dalla richiesta e 60 gg per i pacchetti;
- Durata voucher 12 mesi;
- Rimborso cash viaggi di istruzione classi terminali;
- Possibilità di risoluzione dei contratti per gli effetti della emergenza epidemiologica da Covid-19 per partenze fino al 30 settembre p.v..

DOPO I CORRETTIVI

Il DL 19 maggio 2020, n. 34 (DL «Rilancio»), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19



Conversione in Legge 17 Luglio 2020, n. 77

Le principali novità in materia di legislazione riguardanti i contratti del turismo, riguardano i correttivi apportati – anche su impulso delle note Segnalazioni effettuate con la Raccomandazione della Commissione Europea del 13 maggio 2020 e della Segnalazione al Parlamento della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 Maggio 2020 - sulla disciplina dei rimborsi tramite voucher per i contratti turistici risolti per causa delle misure o per gli effetti della emergenza epidemiologica da Covid-19.



art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL 18/2020 (rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

art. 183, comma 11:
Modifiche all'art. 88 (rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)»

art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stata ampliata **da 12 a 18 mesi la validità dei voucher emessi** sulla base del detto articolo 88 bis DL 18/2020.

Tale estensione opera automaticamente anche per i voucher già emessi prima dell'entrata in vigore della norma (entrata in vigore il 19 luglio 2020, il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.7.2020, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 3, della Legge di conversione)



art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stata inserita la **previsione del rimborso cash**, escluso quindi l'utilizzo del voucher, per i "soggiorni studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca (nda esempio Erasmus) riferite agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021", così andando a modificare il IV periodo del comma 8 dell'art. 88 bis



art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stata introdotta la **limitazione temporale all'emissione di voucher**, senza il consenso del viaggiatore (come già indicato al comma 12 e confermato dalla legge di conversione) **fino al 31 luglio 2020 per partenze fino al 30 settembre**; dopo tale data, pertanto, verrà ripristinato il regime ordinario del Codice del Turismo – D.lgs.79/2011 - in relazione all' eventualità di casi di forza maggiore di cui al 4 comma dell'art. 41, che non prevede, salvo accettazione volontaria da parte del viaggiatore, la possibilità di emettere voucher in luogo del rimborso pecuniario da eseguirsi entro 14 giorni



LUGLIO							2020
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			



art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stato introdotto il **termine di 14 giorni per l'emissione del voucher.**

Non si chiarisce se tale termine di 14 giorni si applichi per tutte le ipotesi dei voucher emessi in virtù dell'articolo, modificando il termine di 30 giorni già previsto dai commi 3 (per vettori, albergatori); 4 (per i vettori); 6,7 e 8 (per gli organizzatori di pacchetti turistici, anche dei viaggi d'istruzione), ovvero tale termine sia da applicarsi solo con riferimento ai voucher emessi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (come detto 19 luglio 2020) fino al 31 luglio p.v.;

ENTRO
14 GIORNI

art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- viene confermato che **l'emissione dei voucher può essere sia in relazione agli impedimenti derivanti dalle misure governative di contenimento** - così come accaduto nel periodo di lockdown – **sia per gli “effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”**, che si sostanziano in quelle situazioni in cui, pur non essendovi più la misura governativa che impedisce lo spostamento, i servizi turistici inclusi in un pacchetto già venduto non possono essere erogati per la mancata ripresa dell’attività dei fornitori o per la carenza di disponibilità del mercato



art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stata introdotta la possibilità di **utilizzare il voucher anche da parte di un altro operatore "appartenente allo stesso gruppo societario"** (voucher intra-gruppo)



art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stata espressamente ribadita **l'efficacia del voucher anche per partenze successive alla scadenza del termine di validità** purché le relative prenotazioni siano effettuate entro il termine di validità stessa;

VALID

art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stata espressamente prevista **la rimborsabilità monetaria, da effettuarsi entro 14 giorni dalla scadenza, per i voucher non usufruiti** né impiegati nella prenotazione dei servizi alla loro scadenza

- **per i voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto** (aereo, ferroviario e marittimo) **il rimborso monetario del voucher potrà essere richiesto alla scadenza di 12 mesi, benchè il voucher sia di 18**



art. 182, comma 3 bis:
Modifiche all'art. 88 bis del DL
18/2020 (rimborso dei titoli di
viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici)

- è stato istituito un **Fondo presso il MIBACT** per indennizzare i consumatori titolari di voucher emessi ed eventualmente non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell' insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. Per il Fondo è stata prevista una dotazione di € 5.000.000,00 per l'anno 2020 e di € 1.000.000,00 per l'anno 2021.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

art. 183, comma 11:
Modifiche all'art. 88 (rimborso
dei titoli di acquisto di biglietti
per spettacoli, musei e altri
luoghi della cultura)»

- è stata prevista la possibilità dell'organizzatore di **rimborso oltre che con voucher anche in forma pecuniaria**



art. 183, comma 11:


Modifiche all'art. 88 (rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)»

- per gli organizzatori di eventi musicali, in particolare, è stata prevista al **rimborsabilità pecuniaria alla scadenza del voucher quando non sia stata prevista altra data dell'evento** in sostituzione della precedente annullata

**EVENTO
ANNULLATO**

art. 183, comma 11:
**Modifiche all'art. 88 (rimborso
dei titoli di acquisto di biglietti
per spettacoli, musei e altri
luoghi della cultura)»**

- sono state **estese le ipotesi di diritto al rimborso degli acquirenti della biglietteria**, includendo, oltre alle ipotesi di acquisto della biglietteria per date di chiusura dei siti archeologici, musei e luoghi di cultura, anche a quelle dovute agli impedimenti dei visitatori dovuti a sottoposizione a misure sanitarie inerenti il Covid-19 di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 88 bis del D.L. 18/2020



art. 183, comma 11:
**Modifiche all'art. 88 (rimborso
dei titoli di acquisto di biglietti
per spettacoli, musei e altri
luoghi della cultura)»**

- è stata prevista, similmente ai voucher dei contratti di pacchetto dei vettori e degli alberghi, che la nuova disciplina del **termine più ampio di validità del voucher di 18 mesi e della alternativa rimborsabilità** con voucher o in forma monetaria, si applichi **anche ai voucher già emessi in precedenza all'entrata in vigore della Legge**





FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI IMPRESE
VIAGGI E TURISMO



Grazie

